PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'AMBIENTE NATURALE

(ARTT. 7 E 25, l.r. 30.11.1983, N. 86)[i]

Approvato con provvedimento di C.P. n. 70 del 5 ottobre 2010

Art. 1 – FUNZIONAMENTO

Il funzionamento della Commissione Provinciale per l'Ambiente Naturale è disciplinato ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 25 della L.R. 30.11.1983, n. 86 e dal presente Regolamento

Art. 2 – COMPITI DELLA COMMISSIONE

Spetta alla Commissione:

1. esprimere parere sui Piani di Gestione delle Riserve Naturali;
2. esprimere parere sulla delimitazione definitiva e sulle misure di salvaguardia delle Riserve Naturali;
3. promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale (individuate nell'allegato A-d della L.R. 30.11.1983, n. 86), ed in particolare:
   - promuovere l'analisi puntuale del patrimonio naturale e paesaggistico;
   - proporre le aree da destinare a nuove Riserve o Parchi **Regionali**;
   - proporre l'individuazione dei Monumenti Naturali;
   - indicare gli altri interventi e le misure di tutela per la salvaguardia ed il recupero dell'ambiente;
   - proporre criteri per la revisione degli strumenti urbanistici generali, per quanto concerne i Comuni il cui territorio sia anche parzialmente compreso nelle zone medesime.

Dette funzioni devono essere svolte ogni volta che ne venga fatta richiesta da parte degli Organi della Provincia o di altri Enti istituzionalmente competenti, o da parte della Commissione stessa, d'intesa con gli organi suddetti.

Art. 3 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione **è nominata dal presidente ed** è composta:

a) dal Presidente della Provincia, o suo delegato;
b) da un rappresentante per ogni Comunità Montana compresa nella Provincia;
c) da un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;
d) da dieci esperti in problemi ambientali ed ecologici, di cui almeno sei scelti tra quelli designati dalle Associazioni Naturalistiche e dalle Organizzazioni dei produttori agricoli e delle Associazioni venatorie e piscatorie maggiormente rappresentative

Art. 4 – PRESIDENTE

Le funzioni di Presidente sono svolte da rappresentante della Provincia o, per sua delega, da un altro membro della Commissione.

Sono compiti del Presidente:

- convocare la Commissione;
- fissare l'Ordine del Giorno e gli argomenti da trattare;
- dirigere e coordinare i lavori;

- sottoscrivere, assieme al Segretario, i verbali delle riunioni;
- provvedere agli eventuali adempimenti conseguenti ai pareri espressi dalla Commissione.

Art. 5 – VICE PRESIDENTE

La Commissione nomina il Vice Presidente a maggioranza dei suoi componenti.
Il Vice presidente nelle sedute svolge, in caso di assenza del Presidente, le funzioni di quest'ultimo; in caso di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, dette funzioni sono esercitate dal membro più anziano presente.

Art. 6 – NOMINA E RINNOVO DELLA COMMISSIONE

La Commissione è rinnovata contemporaneamente al Consiglio Provinciale.

I membri della Commissione rimangono in carica sino alla nomina dei loro sostituti.

Il Presidente della Provincia provvede in ogni momento alla sostituzione di quei componenti che non possono farne parte per sopravvenuto impedimento.

Il Presidente provvede altresì alla revoca e sostituzione dei componenti che risultino assenti ingiustificati per tre sedute consecutive.

Art. 7 – CONVOCAZIONE

Le convocazioni della Commissione avvengono, in via ordinaria, mediante invito da inviarsi con lettera espresso al domicilio di ciascun componente, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

La Commissione può essere convocata in via d'urgenza dal Presidente, mediante telegramma da inviarsi almeno 48 ore prima della seduta.

Nella comunicazione di convocazione deve essere indicato l'Ordine del Giorno.

Ogni qualvolta sia richiesta l'espressione di pareri obbligatori previsti dalla L.R. n. 86/83 o da provvedimenti attuativi della stessa Legge Regionale, il Presidente convoca d'ufficio la Commissione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

In tal caso, la documentazione oggetto del parere richiesto deve essere possibilmente trasmessa in copia ai membri della Commissione entro dieci giorni dalla data prevista per l'adunanza, ovvero deve essere comunicato, entro lo stesso termine, il recapito dell'ufficio provinciale presso il quale la documentazione stessa è consultabile.

La Commissione viene convocata, di norma, presso la sede della Provincia.

ART.8 – VALIDITA' DELLE RIUNIONI

La Commissione è validamente riunita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Qualora non si raggiunga questo numero minimo, trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, la Commissione si intende convocata, seduta stante, in seconda convocazione ed è valida se è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

ART.9 – VALIDITA' DEI PARERI

I pareri della Commissione sono espressi a maggioranza semplice dei voti.

Il voto è espresso in forma palese.

A conclusione di tutto l'iter i pareri sono trasmessi dal Presidente a Regione Lombardia

ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI

Le sedute della Commissione non sono pubbliche, salvo casi eccezionali in cui il Presidente e la maggioranza dei Commissari presenti lo ritengano opportuno, il relazione a problematiche le quali necessitino, per la loro particolare importanza, della più ampia diffusione di informazione anche a mezzo della stampa.

La Commissione, qualora vi sia un determinazione al riguardo da parte del Presidente o di un terzo dei suoi componenti, potrà sentire amministratori, funzionari, responsabili di Associazioni e Organizzazioni e quanti altri ritenga opportuno.

Il Presidente può, in ogni caso, richiedere la presenza alle riunioni di un rappresentante del Settore **competente della Regione Lombardia.**

ART.11 – SEGRETERIA

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Provincia, specificatamente incaricato.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario durante le sedute, ne fa le veci **un componente la Commissione appositamente individuato.**

Il Segretario partecipa alle sedute e, su invito del Presidente, esegue l'appello nominale dei componenti, dà lettura dei documenti e delle proposte da comunicare alla Commissione, a richiesta fornisce notizie ed indicazioni sugli argomenti in trattazione, annota i risultati delle votazioni.

Di ogni seduta il Segretario provvede a compilare il resoconto sommario, che deve contenere le eventuali dichiarazioni di voto e le deliberazioni assunte dalla Commissione.

Copia dei resoconti, prima dell'approvazione, deve essere distribuita ai componenti.

ART.12 – INDENNITA' DI PRESENZA

La partecipazione dei membri alle sedute della Commissione avviene a titolo gratuito

ART.13 – RAPPORTO ANNUALE

Entro il 31 gennaio, il Segretario predispone un rapporto sull'attività svolta dalla Commissione nel precedente anno solare.

Il rapporto è sottoposto alla Commissione per l'approvazione e trasmesso **alla Regione Lombardia** entro il 31 marzo.

---

[i] L.R. 30/11/1983 n.86

Art. 7
Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale.

1. In ogni Provincia e nei consorzi intercomunali di Lecco e Lodi è istituita la Commissione provinciale e rispettivamente consorziale per l'ambiente naturale, nominata, per delega della Regione, dal Presidente della Provincia e del consorzio e composta da:

- il Presidente della Provincia o del consorzio o suo delegato;

- un rappresentante per ogni comunità montana compresa nella Provincia e nel consorzio;

- un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

- dieci esperti in problemi ambientali ed ecologici, di cui almeno sei scelti tra quelli designati dalle associazioni naturalistiche e dalle organizzazioni dei produttori agricoli e delle associazioni venatorie e piscatorie maggiormente rappresentative.

2. Le funzioni di Presidente sono svolte dal rappresentante della Provincia o del consorzio intercomunale, o, per sua delega, da un altro membro della Commissione; le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario, specificamente incaricato.

3. Le modalità di funzionamento delle Commissioni e le modalità con le quali esse possono avvalersi di esperti esterni sono determinate dalla Provincia o dal consorzio competente.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, le Commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale sono nominate entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

5. Le Commissioni vengono rinnovate al rinnovo del consiglio provinciale o dell'assemblea del consorzio intercomunale.

6. Spetta in particolare alle Commissioni provinciali e consorziali:

- promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale nei modi previsti dal successivo art. 25;

- esprimere parere sui piani di gestione delle riserve naturali;

- esprimere parere sulla delimitazione definitiva e sulle misure di salvaguardia delle riserve naturali.

7. Per le zone appartenenti al territorio di più Province o consorzi intercomunali, le Commissioni provinciali interessate operano d'intesa fra loro, ovvero sono coordinate dal Comitato tecnico regionale.

Art. 25
Zone di particolare rilevanza naturale e ambientale.

1. Nelle zone di particolare rilevanza naturale e ambientale di cui alla lettera d) del primo comma del precedente art. 1, individuate nell'allegato A della presente legge, le Commissioni provinciali o consorziali per l'ambiente naturale previste dal precedente art. 7 provvedono:

- a promuovere l'analisi puntuale del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico;

- a proporre le aree da destinare a nuove riserve o parchi regionali;

- a proporre l'individuazione dei monumenti naturali;

- a indicare gli altri interventi e le misure di tutela per la salvaguardia ed il recupero dell'ambiente;